

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020

18 marzo 2020

Sommario

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Misure fiscali..... | 4 |
| Artt. 60 e 62 - Rimessione in termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali..... | 4 |
| Art. 63 - Premio ai lavoratori dipendenti | 5 |
| Art. 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro | 6 |
| Art. 67 - Sospensione dei termini dell'attività d'accertamento degli enti impositori..... | 6 |
| Art. 68 - Carichi affidati all'agente della riscossione - Sospensione dei termini di versamento | 6 |
| Art. 83 - Misure in materia di giustizia civile, penale e tributaria | 7 |
| Art. 106 - Proroga dei termini per le assemblee – Nomina dei sindaci nelle s.r.l. | 7 |
| Misure economico-finanziarie..... | 9 |
| Art. 48 – Fondo di garanzia PMI | 9 |
| Art. 54 - Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” | 10 |
| Art. 55 – Misure di sostegno finanziario alle imprese..... | 10 |
| Art. 56 - Sostegno finanziario alle PMI | 11 |
| Art. 57 - Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia..... | 12 |
| Art. 86 - Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19..... | 13 |
| Art. 97 - Aumento anticipazioni Fondo Sviluppo e Coesione | 13 |
| Art. 109 -Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19..... | 13 |
| Art. 111 - Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario..... | 14 |
| Art. 112 - Sospensione quota capitale mutui enti locali | 14 |
| Art. 125 - Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni..... | 14 |
| Disposizioni in materia di lavoro: | 15 |
| Art. 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività..... | 15 |
| Art. 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario | 15 |
| Art. 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria | 16 |
| Art. 22 - Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga..... | 16 |
| Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)..... | 17 |
| Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 | 18 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 26 - Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato | 18 |
| Art. 33 - Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione Naspi e Dis-Coll | 18 |
| Art. 34 - Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale | 19 |
| Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile | 19 |
| Art. 42 - Disposizioni INAIL | 19 |
| Art. 43 - Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari | 19 |
| Art. 46 - Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti | 20 |
| Art. 60 - Rimessione in termini per i versamenti | 20 |
| Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi | 20 |
| Edilizia privata, ambiente e autotrasporto | 21 |
| Art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee | 21 |
| Art. 6 - Requisizione immobili per finalità sanitarie | 21 |
| Art. 84 - Misure in materia di giustizia amministrativa | 21 |
| Art. 92 co. 4 - Proroga scadenza revisione veicoli | 22 |
| Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza | 22 |
| Art. 103 co. 6 - Sospensione provvedimenti di sfratto | 23 |
| Art. 104 - Estensione di validità dei documenti di identità (comprese le patenti) | 23 |
| Art. 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti | 23 |
| Art. 127 - Entrata in vigore | 23 |
| Settore dei lavori pubblici | 24 |
| Art. 72, comma 2- Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese | 24 |
| Art. 86 - Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del covid-19 | 24 |
| Art. 91, comma 1 - Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dalle misure di contenimento | 24 |
| Art. 91, comma 2 - Anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici | 25 |
| Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza | 25 |
| Art. 122 - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid -19 | 26 |
| Misure per l'internazionalizzazione delle imprese | 27 |
| Art. 72, comma 1- Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese | 27 |

Misure fiscali

Artt. 60 e 62 - Rimessione in termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali

- Per tutti i **soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato**, viene prevista la **proroga dal 16 marzo al 20 marzo dei versamenti** verso la PA, inclusi quelli da effettuare con F24 relativi all'IVA, alle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria (art.60).

In pratica, i versamenti che, ordinariamente, dovevano essere effettuati entro il 16 marzo, e la cui sospensione era stata anticipata dal Comunicato Stampa del MEF di venerdì 13 marzo u.s., vengono posticipati al 20 marzo, salvo che per le imprese con ricavi pari o inferiori a 2 milioni di euro, per le quali il versamento di tali importi viene posticipato a maggio 2020 e per quelle con sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, per le quali, limitatamente ai versamenti dell'IVA (scadenti sempre tra l'8 ed il 31 marzo 2020) la sospensione opera a prescindere dal limite dei ricavi conseguiti.

- Per i **soggetti esercenti attività d'impresa**, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (art.62, co.2 e 5):

- **sospensione dei versamenti** scadenti tra **l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi a:

- ritenute alla fonte (artt.23 e 24 del DPR n. 600/73) operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta
- imposta sul valore aggiunto;
- contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria

Questi **versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** senza applicazione di sanzioni ed interessi **o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020¹;

- Per i **soggetti esercenti attività d'impresa**, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la **sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**, a **prescindere dall'ammontare dei ricavi percepiti** (art.62, co.3 e 5):

- **sospensione dei versamenti** relativi all'**imposta sul valore aggiunto** scadenti tra **l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**.

Tali **versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020** senza applicazione di sanzioni ed interessi **o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;

- Per tutti i **soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato** con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** , nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (art.62, co.7):

- **non assoggettamento dei ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 marzo 2020, alle ritenute d'acconto** di cui agli articoli 25 (*ritenute su*

¹ Solo per i soggetti operanti in alcune filiere produttive, indicati dall'art.61 del medesimo DL 18/2020, tra le quali il settore dei servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, la sospensione opera per i versamenti scaduti nel periodo compreso tra il 2 marzo ed il 30 aprile 2020, a prescindere dall'ammontare dei ricavi conseguiti.

redditi da lavoro autonomo) e 25-bis (Ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari) DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I **contribuenti**, che si avvalgono di questa opzione, devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e **provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

➤ Per tutti i **soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle "zone rosse" originarie**, ossia nei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020² (art.62, co.4 e 5):

- **a prescindere dall'ammontare dei ricavi conseguiti, confermata la sospensione dei termini e versamenti e degli adempimenti scadenti tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020**, anche relativi alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di accertamento.

Nello stesso periodo, i sostituti d'imposta non devono operare le ritenute alla fonte, comprese quelle sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (*in pratica, vengono confermate le disposizioni di cui all'art.1 del DM 24 febbraio 2020*).

La **ripresa** degli adempimenti e dei versamenti sospesi dovrà avvenire, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

➤ Per tutti i **soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato** (art.62, co.1):

- **sospensione degli adempimenti tributari** (*diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale*) che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

Questi adempimenti **vanno effettuati entro il 30 giugno senza sanzioni**.

Resta ferma la posticipazione, dal 23 luglio al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Confermata anche la proroga, dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 del termine per effettuare le comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate necessarie alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate (già prevista dall'art.1 del DL 9/2020). Sono comprese anche quelle a carico degli amministratori di condominio, per comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nell'anno precedente per il recupero edilizio, la riqualificazione energetica e per lavori antisismici effettuati su parti comuni condominiali.

Art. 63 - Premio ai lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti con **reddito complessivo inferiore o pari a 40.000 euro** viene riconosciuto un **premio per il mese di marzo 2020** pari a **100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

² Nella **Regione Lombardia**: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. Nella **Regione Veneto**: a) Vo'

Il premio non concorre al reddito imponibile del lavoratore ed è riconosciuto in via automatica dai datori di lavoro, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il datore di lavoro recupera l'incentivo erogato, attraverso la compensazione con imposte e contributi da versare con F24.

Art. 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Viene riconosciuto alle imprese, solo per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 % delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilite le disposizioni applicative della misura.

Art. 67 - Sospensione dei termini dell'attività d'accertamento degli enti impositori

Viene prevista la **sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020** dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono sospesi anche i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, che riprenderanno a partire dal 1° giugno 2020. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.

Viene prevista, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli Enti impositori che scadono entro il 31 dicembre 2020 (art.67, co.4).

Art. 68 - Carichi affidati all'agente della riscossione - Sospensione dei termini di versamento

Vengono **sospesi i versamenti in scadenza** nel periodo **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** relativi a:

- ✓ cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
- ✓ avvisi di addebito emessi dall'INPS;
- ✓ ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

Questi versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Viene poi spostato al **31 maggio 2020** il termine di **pagamento della rata in scadenza al 28 febbraio 2020**, relativa alla rateazione di pagamento delle cartelle derivanti dalle cd. "rottamazioni" già in corso:

- ✓ “rottamazione-ter”³;
- ✓ “saldo e stralcio”⁴.

Art. 83 - Misure in materia di giustizia civile, penale e tributaria

Il Decreto Legge interviene anche sui termini di sospensione delle udienze civili e penali e sugli atti dei procedimenti, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni Tributarie, che già il DL 11/2020 aveva sospeso con effetto dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020 (vengono conseguentemente abrogati gli artt.1 e 2 del medesimo DL 11/2020).

In particolare, con l'intervento del Decreto Legge, viene disposta la **sospensione d'ufficio, dal 9 marzo al 15 aprile 2020**, delle **udienze** di tutti i **procedimenti giudiziari civili e penali**, ivi **compresi quelli** relativi alle **Commissioni Tributarie**. Sempre dal 9 marzo al 15 aprile, inoltre, sono **sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti, compresi** quelli relativi alle **impugnazioni**.

Dal 16 aprile 2020, la sospensione può essere ulteriormente prorogata, sino al 30 giugno 2020, su decisione dei Capi degli Uffici Giudiziari.

Non rientrano nella sospensione, tra le altre, le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, quelle nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza, nonché quelle nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, o nei quali sono state disposte misure di prevenzione.

Art. 106 - Proroga dei termini per le assemblee – Nomina dei sindaci nelle s.r.l.

La disposizione sposta il **termine** per la **convocazione** dell'**assemblea ordinaria** di tutte le **società** da centoventi a **centottanta giorni dalla fine dell'esercizio sociale**, termine entro il quale deve essere, altresì, **approvato il bilancio** relativo all'**esercizio precedente (2019)**⁵.

In sostanza, al fine di evitare il rischio di contagio, la **convocazione dell'assemblea** e l'**approvazione del bilancio** dovranno essere effettuate **entro il 30 giugno 2020** (anziché entro il 30 aprile).

Come è evidente, tale **misura ha effetto** anche in relazione alle nuove regole del *Codice della crisi d'impresa* (D.Lgs. 14/2019), specie per quel che riguarda la **nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l.** che, nel **2018 e 2019** abbiano **superato** determinate **soglie di patrimonio** (4 milioni di euro), di **reddito** (4 milioni di euro) e di **occupazione** (20 dipendenti).

³ Art. 3, co. 2, lettera b) e 23, e all'art. 5, co. 1, lettera d), del DL n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, nonché all'art. 16-*bis*, co.1, lettera b), n. 2 del DL n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019,

⁴ Art. 1, co. 190, della legge n. 145/2018.

⁵ **2364. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza**

(*omissis*)

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

(*omissis*)

2478-bis del codice civile - Bilancio e distribuzione degli utili ai soci

1. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

(*omissis*)

Infatti, **anche tale adempimento** deve essere **effettuato entro il termine** per l'**approvazione del bilancio** relativo all'esercizio **2019**, come stabilito dall'art.8, co.6-*sexies*, del D.L. 162/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 8/2020 (cd. "*Decreto Milleproroghe 2020*" – l'originario termine del 16 dicembre 2019 era stato spostato, di fatto, al 30 aprile 2020).

In ogni caso, viene previsto che le **assemblee** possono essere **convocate** anche **in data successiva al 30 giugno 2020**, ma **entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria.

Sul tema, viene prevista, altresì, la possibilità di utilizzare il voto telematico o per corrispondenza nelle assemblee delle s.r.l. (oltre che delle s.p.a., delle s.a.p.a., e delle società cooperative), anche in deroga alle disposizioni statutarie. Anche la stessa assemblea può svolgersi con l'ausilio di mezzi di comunicazione che consentano l'identificazione e la partecipazione dei soci.

Misure economico-finanziarie

Art. 48 – Fondo di garanzia PMI

Le risorse del Fondo centrale di garanzia PMI sono aumentate di 1,52 miliardi di euro.

Sono previste numerose facilitazioni per la concessione della garanzia, tra le quali:

- la garanzia è concessa **a titolo gratuito** per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.
- **aumento a 5 milioni** di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa (da 2,5 milioni);
- per gli interventi di **garanzia diretta** (il Fondo garantisce la banca finanziatrice) la percentuale massima di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito di 1,5 milioni di euro. Per gli **interventi di riassicurazione** (il Fondo garantisce il Confidi) la copertura massima è del 90% dell'importo garantito dal Consorzio fidi a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura massima dell'80% e l'importo non ecceda 1,5 milioni di euro;
- ammesse operazioni di **rinegoiazione del debito**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo;
- le **Sezioni speciali del Fondo** finanziate al Amministrazioni o Enti, possono aumentare la percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 per cento in garanzia diretta e del 90 per cento in riassicurazione;
- per le operazioni oggetto di **moratoria di finanziamenti garantiti dal Fondo**, la garanzia è estesa in conseguenza;
- **valutazione semplificata delle richieste**, restando escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili";
- **eliminazione della commissione di mancato perfezionamento** per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate
- **garanzia del Fondo anche in presenza di altre forme di garanzia (anche ipotecarie)**; per operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000,
- aumento del 50 per cento della quota garantita sulle tranche junior coperte dal Fondo, in caso di intervento di ulteriori garanti;
- avvio di una linea per liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione;
- Amministrazioni di settore, anche insieme alle **Associazioni di categoria, possono conferire risorse al Fondo** ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;
- Gli operatori di microcredito in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% del finanziamento;
- Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo.

- Possibilità di prevedere ulteriori misure di sostegno finanziario per le imprese, anche tramite rilascio di finanziamenti agevolati e di garanzia fino al 90% a favore delle banche e degli altri intermediari che erogano nuovi finanziamenti a favore delle imprese da definire tramite decreto non regolamentare del MEF

Valutazione: positiva

Art. 54 - Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

L'articolo estende (per un periodo di 9 mesi) la possibilità di sospendere, fino a 18 mesi, il pagamento delle rate di mutui contratti per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Il DI n. 9/2020, (art. 26) sempre in relazione all'emergenza coronavirus, aveva già esteso l'intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.

I requisiti sono:

- Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro.
- Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.
- È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

Per le finalità di cui sopra, al Fondo sono assegnati **400 milioni** di euro per il 2020.

Valutazione: positiva

Art. 55 - Misure di sostegno finanziario alle imprese

La norma ha la finalità di favorire le imprese che hanno accumulato, in questi anni, crediti deteriorati, sia di natura commerciale, sia di finanziamento. Qualora queste imprese decidessero di cedere questi crediti deteriorati, a titolo oneroso, **entro il 31 dicembre 2020**, potrebbero usufruire di un vantaggio fiscale (DTA - *Deferred tax assets*, ovvero imposte differite attive) per ridurre le perdite sui crediti.

In pratica, a fronte delle cessioni di crediti vantati verso debitori inadempienti⁶, l'impresa può trasformare in credito d'imposta una quota di DTA.

Il comma 1 pone un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti; inoltre, il valore nominale dei crediti ceduti complessivamente al 31 dicembre 2020 non può superare i 2 miliardi di euro per singolo soggetto beneficiario..

Un esempio potrà chiarire il funzionamento di questo beneficio fiscale. Il soggetto creditore (impresa A) vanta nei confronti del debitore inadempiente (impresa B) un credito di 1 milione di euro. L'impresa A decide di cedere il credito e realizza dalla vendita 300.000 euro. Sul 20% del valore nominale del credito ceduto (ossia su 200.000 euro) è possibile calcolare la quota di DTA

⁶ Il comma 5 stabilisce che si ha **inadempimento** quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.

che si può trasformare in credito d'imposta: ipotizzando un'aliquota IRES del 24%, il credito d'imposta sarà pari a 48.000 euro. In definitiva, l'impresa A realizzerà 300.000 euro dalla vendita e 48.000 sotto forma di crediti d'imposta.

Il comma 2 stabilisce le **modalità di utilizzo dei crediti d'imposta**: l'impresa creditrice potrà, senza limiti di importo:

- utilizzarlo in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241),
- cederlo (secondo le procedure dell'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602),
- chiederlo a rimborso.

E' specificato che i crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Questo beneficio non si applica a società in dissesto, a quelle a rischio di dissesto e a quelle in stato di insolvenza.

Valutazione: fortemente negativa

Se potrebbe essere valutata positivamente una previsione che tuteli le imprese che vantano crediti commerciali, eventualmente derivanti da procedure concorsuali del creditore, desta forte preoccupazione l'effetto che la norma potrà avere sulla gestione dei crediti da parte delle banche, che potrebbe spingerle ad accelerarne ulteriormente la dismissione.

La norma, infatti, si applica a tutte le società ma la Relazione Tecnica specifica che i soggetti che maggiormente potranno beneficiare di questo credito d'imposta saranno le banche e altri soggetti collegati, come i fondi d'investimento, per complessivi 20 miliardi derivanti da cessioni di Npl (solo per le banche sono previste cessioni per 12 miliardi).

Una norma di questo tipo stimolerà ancora di più le cessioni dei crediti deteriorati a prezzi molto inferiori al valore nominale. In questo contesto di crisi, appare assolutamente inopportuno concedere ulteriori aiuti fiscali alla cessione dei crediti deteriorati perché questi soggetti hanno già potuto beneficiare di ben due cicli di Gacs.

E', invece, necessario rendere operativi strumenti che consentano alle imprese in difficoltà di rinegoziare il debito, come la sezione speciale del Fondo PMI dedicata all'edilizia.

Art. 56 - Sostegno finanziario alle PMI

Si tratta di una sorta di moratoria straordinaria per aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari e che non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

La misura dispone che:

1. non possano essere revocati in tutto o in parte le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, fino al 30 settembre 2020
2. la **restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 può essere rinviata** fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese.
3. **per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo

modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per le misure appena elencate, la banca può richiedere l'ammissione, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita **sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, con una dotazione di 1.730 milioni di euro.**

La suddetta garanzia si estenderà a una quota degli importi così determinati:

1. su ciascuna linea di credito prorogata, a una quota pari al 33 per cento del maggiore credito utilizzato tra la data dell'entrata in vigore del decreto e il 30 settembre 2020;
2. su un importo pari al 33 per cento dei prestiti in scadenza che hanno beneficiato di un allungamento della durata;
3. su un importo pari al 33 per cento delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale che siano state sospese.

Nella relazione illustrativa viene precisato che “la moratoria è neutrale rispetto alla qualificazione degli intermediari finanziari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rilevare il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria. In questo periodo gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento”.

Valutazione: positiva

Art. 57 - Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia

La norma prevede l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti – CDP per supportare le imprese in crisi di liquidità, attraverso strumenti di provvista (Plafond Imprese) e di garanzia a favore delle banche, in modo che possano erogare più agevolmente credito alle imprese colpite dalla crisi.

In pratica, CDP potrà mettere a disposizione plafond di provvista e/o di garanzia di portafoglio, usufruendo di una garanzia dello Stato che avrà le seguenti caratteristiche: sarà a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Per CDP l'accesso alla garanzia sarà a titolo oneroso, prevedendo applicazione di prezzi di mercato.

La garanzia pubblica potrà arrivare fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione di CDP: in pratica, poiché la Cassa potrà assumersi un rischio massimo dell'80%, in caso di default del credito/portafoglio sottostante, lo Stato coprirà la perdita per il 64% (l'80% dell'80% di CDP), la Banca il 20%, CDP il 16%.

Rispetto al Fondo di garanzia PMI, questo strumento potrà operare liberamente anche su imprese di maggiore dimensione (per esempio, le mid-cap, ovvero le imprese da 500 a 3.000 dipendenti) e potrà garantire portafogli già esistenti (il Fondo PMI può garantire unicamente portafogli nuovi, ossia nuove erogazioni di credito).

La dotazione dello strumento è pari a **500 milioni** e il moltiplicatore ipotizzato è pari a 20X (in pratica, si potrebbero garantire fino a 10 miliardi di portafogli bancari).

Valutazione: Parzialmente positiva

Questo strumento appare di indubbia utilità in questa fase critica.

Destano, però, perplessità alcune scelte fatte dal Legislatore. In primo luogo, il fatto che la garanzia statale possa intervenire su portafogli di credito già esistenti può far nascere il dubbio che le banche (e CDP) possano assumere atteggiamenti di moral hazard, perché potrebbero essere stimolate a far garantire allo Stato i portafogli più rischiosi (la garanzia dello Stato abatterà gli accantonamenti delle banche).

CDP, controllata dal MEF, dovrà pagare una garanzia a prezzo di mercato allo Stato per affrontare rischi sicuramente elevati: il costo sarà alto, considerata la qualità del sottostante, e il beneficiario ultimo saranno le banche, soggetti privati che non si accolleranno alcun extra-costi.

Il soggetto gestore di questo strumento non è stato individuato: questo particolare non è di poco conto perché influirà sull'operatività della garanzia.

Art. 86 - Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19

La norma prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2020 per gli interventi urgenti di ristrutturazione e di ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all'interno delle strutture dopo le notizie sulla diffusione del Covid-19.

Per consentire la tempestività degli interventi di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti, sono autorizzate le procedure di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice degli appalti (DLgs n. 50/2016) anche in deroga ai limiti di spesa e ai termini per la presentazione della perizia previsti.

Valutazione: Positiva

Art. 97 - Aumento anticipazioni Fondo Sviluppo e Coesione

Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo (Delibere Cipe n. 25 e 26 del 2016), la norma aumenta dal 10 al 20% le anticipazioni finanziarie, assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. La disposizione non si applica alle opere di Anas e RFI.

Valutazione: Parzialmente positiva

La norma consente di aumentare la liquidità delle amministrazioni che potrà essere impiegata, sia per far avanzare la progettazione, sia ai fini dell'adempimento dell'obbligo delle stazioni appaltanti di anticipazione del prezzo all'appaltatore, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (art. 35, comma 18), sia per anticipare maggiori risorse alle imprese beneficiarie degli interventi. Tuttavia, nella fase emergenziale la disposizione potrebbe avere effetti trascurabili sulla liquidità delle imprese.

La relazione tecnica stima un impatto finanziario in termini di cassa derivante dalla misura, pari circa 1 miliardo di euro nell'anno in corso.

Art. 109 -Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19

La norma prevede per l'anno 2020:

- che la quota libera dell'avanzo di amministrazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali possa essere utilizzata per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza, fermo restando la priorità di copertura dei debiti fuori bilancio e della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- che gli enti locali possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380), fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio.

Valutazione: Negativa

Pur comprendendo l'esigenza di far fronte alle spese di natura corrente connesse alla gestione dell'emergenza, non si può non evidenziare la conseguente riduzione delle risorse destinate agli investimenti degli enti territoriali. Tale distrazione di risorse finirà per comprimere, ancora una volta, gli investimenti in opere pubbliche annullando i primi segnali positivi registrati nel corso dell'ultimo anno. Occorrerà, necessariamente, prevedere il recupero delle risorse finalizzate ad investimenti, una volta superata la fase emergenziale.

Art. 111 - Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario

La norma sospende il pagamento da parte delle regioni a statuto ordinario delle quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

Il risparmio di spesa derivante dalla norma viene utilizzato per il rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori colpiti dall'epidemia di Covid-2019.

Valutazione: Positiva

Art. 112 - Sospensione quota capitale mutui enti locali

La norma sospende il pagamento da parte degli enti locali delle quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

Il risparmio di spesa derivante dalla norma viene utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

Valutazione: Positiva

Art. 125 - Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni

Il primo comma dispone la proroga di sei mesi dei termini del 15 gennaio e del 15 maggio entro i quali il MISE ripartisce le risorse e avvia i lavori per le opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (fino a 1.000 abitanti) di cui al Decreto crescita (DL 34/2019 art. 30 co. 14-bis) .

Disposizioni in materia di lavoro:

Art. 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

Il decreto prevede che, per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, **sull'intero territorio nazionale, i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, utilizzano, come dispositivi di protezione individuale (DPI) (la cui definizione è riportata all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.**

Prevede inoltre che, **fino al termine dello stato di emergenza** di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale, sotto la propria responsabilità, **sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga** alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Art. 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

L'art 19 introduce **norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.**

In particolare, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo) per un periodo massimo di nove settimane, usufruibile a decorrere dal 23 febbraio scorso ed entro il mese di agosto 2020.

Ai fini della concessione del trattamento sono previste deroghe all'attuale normativa di riferimento.

Si tratta, in particolare, della possibilità di presentare l'istanza per tale causale entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e dell'esonero dal versamento del contributo addizionale.

È opportuno evidenziare che, per quanto disposto dal co. 2 del presente art. 18, che dispensa i datori di lavoro dall'osservanza dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 148 e quindi anche dall'applicazione del comma 5 (che esonera le imprese edili dalla procedura di consultazione sindacale), sono indicati la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Ad ogni modo, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale riconosciuti a tale titolo non verranno conteggiati ai fini dei limiti previsti dal D.Lgs n. 148/15, ovvero del limite delle 52 settimane nel biennio mobile, nonché del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento e del limite di 1/3 delle ore lavorabili.

I lavoratori destinatari delle norme speciali di Cassa integrazione ordinaria, per poter beneficiare di tale prestazione, dovranno risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.

Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo 18 verranno riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. Pertanto l'Inps, attraverso il monitoraggio di tale limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande nel caso in cui fosse raggiunto, anche in via prospettica, tale limite.

Per gli altri datori di lavoro, che in virtù dell'inquadramento previdenziale non rientrano nell'ambito di applicazione delle Cassa integrazione guadagni ordinaria, l'art. 19 prevede, come misura di sostegno al reddito, la possibilità di accesso all'assegno ordinario, anche in questo caso con

norme speciali e derogatorie rispetto alla normativa prevista dal D.Lgs n. 148/15 in materia di Fondo di Integrazione Salariale.

Pertanto, anche in questo caso, ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuta la possibilità di richiedere l'assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane.

Ferme restando quindi le procedure semplificate, fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, che devono essere svolti in via telematica entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva e in deroga ai limiti previste dalla normativa vigente e dagli obblighi attinenti al versamento del contributo addizionale, il predetto trattamento potrà essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps.

Tra le deroghe in materia di assegno ordinario è previsto che lo stesso possa essere concesso, limitatamente per il periodo dal 23 febbraio al mese di agosto (massimo nove settimane) e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupino mediamente più di 5 dipendenti

I lavoratori destinatari delle norme speciali in materia di assegno ordinario devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Si ricorda che le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo 18, compresa quindi la cassa integrazione ordinaria con norme speciali, verranno riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di euro per l'anno 2020. Pertanto l'Inps, attraverso il monitoraggio di tale limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande nel caso in cui fosse raggiunto, anche in via prospettica, tale limite.

Art. 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria

L'Art 20 prevede la possibilità, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di trattamento ordinario. In particolare, la concessione del trattamento ordinario sospenderà e sostituirà il trattamento di integrazione straordinaria già in corso, per un periodo massimo di 9 settimane.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, in sostituzione di quello straordinario, è subordinata ad un provvedimento di sospensione da parte del Ministero del Lavoro della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Anche in tale circostanza sono previste deroghe ai limiti disciplinati dal D.lgs. n. 148/15, ovvero del versamento dei contributi addizionali, del calcolo del limite massimo di durata e dei termini procedurali previsti in materia.

Tale prestazione verrà riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. Pertanto l'Inps, attraverso il monitoraggio di tale limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande nel caso in cui fosse raggiunto, anche in via prospettica, tale limite.

Art. 22 - Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga

L'art. 22 introduce una forma di tutela residuale di ammortizzatori sociali rispetto ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

In tale circostanza le Regioni e Province autonome potranno riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo nel caso di aziende che occupino più di cinque dipendenti, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione

salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Le risorse stanziare per tale ammortizzatore sociale verranno ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I trattamenti, riconosciuti a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data, verranno concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'Inps in modalità telematica entro quarantotto ore dalla loro adozione e subordinatamente alla verifica del rispetto del limite di spesa.

Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

Prevista la possibilità, per l'anno 2020 e a decorrere dal 5 marzo, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, di fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **15 giorni**, di uno specifico congedo per i figli di età non superiore ai 12⁷ anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al **50%** della retribuzione (calcolata ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 151/2001). Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale, di cui agli articoli 32⁸ e 33⁹ del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, saranno convertiti nel congedo suddetto con diritto all'indennità e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione di tale congedo è riconosciuta **alternativamente ad entrambi i genitori**, per un **totale complessivo di 15 giorni**, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Prevista la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

In alternativa congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di **baby-sitting** nel limite massimo complessivo di **600 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il bonus verrà erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis della L. n. 50/2017.

⁷ Tale limite di età non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, co.1 della L. n. 104/1992

⁸ Congedo parentale

⁹ Prolungamento del congedo

Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Previsto l'incremento delle giornate di permesso retribuito ex art. 33 della L. n. 104/1992, di ulteriori complessive **12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020**.

Art. 26 - Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Stabilito che il periodo trascorso, dai lavoratori del settore privato, in **quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere h) e i) del D.L. n. 6/2020), è **equiparato a malattia** ai fini del trattamento economico previsto e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

A tal fine, il medico curante dovrà redigere il certificato di malattia, con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai sensi della norma suddetta.

Saranno considerati validi anche i certificati di malattia trasmessi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. n.104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della suddetta legge, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n.9/2020.

Al riguardo è stato stabilito che gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele suddette, saranno posti a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Nel caso in cui il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato sarà redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di un provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Art. 33 - Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NAspi e Dis-Coll

L'art. 33 amplia i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpi e DIS-COLL a seguito degli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Pertanto, passano da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpi e DIS-COLL, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sono ampliati inoltre a trenta giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

Art. 34 - Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

L'art. 34 dispone la sospensione, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, dei termini di decadenza e dei termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile

Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della L. n. 104/92, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo suddetto, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della L. n 81/2017, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Riconosciuta la priorità, nell'accoglimento delle richieste per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile, di cui agli artt. da 18 a 23 della L. n. 81/2017, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa.

Art. 42 - Disposizioni INAIL

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di Prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse citate prestazioni, i termini di prescrizione.

Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo summenzionato. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Il comma 2 prevede che, nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

Le prestazioni INAIL, nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. Tale disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Art. 43 - Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari

L'Inail provvede, entro il 30 aprile prossimo, a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per **l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale**, allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Attività promozionali).

Al comma 2 il decreto autorizza l'Inail a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria.

Art. 46 - Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti

L'art. 46 preclude, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per i sessanta giorni successivi, ai datori di lavoro, la possibilità di avviare le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di procedure di licenziamento collettivo; per il medesimo periodo è inoltre prevista la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. È altresì disposto che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possa recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 60 - Rimessione in termini per i versamenti

L'art. 60 dispone la proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatori in scadenza il 16 marzo 2020.

Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

L'art. 60 introduce, tra le altre, per i soggetti esercenti attività d'impresa che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio nazionale una misura che stabilisce la sospensione dei termini per i versamenti nei confronti di Inps ed Inail in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tale misura viene riconosciuta alle aziende di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi o ai compensi che non devono essere superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

Per tali soggetti è consentito di non procedere ai versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Edilizia privata, ambiente e autotrasporto

Art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee

Per far fronte alla gestione dell'emergenza COVID e sino al termine dello stato di emergenza, in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, è consentita alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di attivare aree sanitarie anche temporanee, sia all'interno che all'esterno, di strutture pubbliche e private di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, o di altri luoghi idonei con appositi finanziamenti (per la ripartizione dei finanziamenti vedi la tabella B dell'allegato B del decreto).

Le eventuali **opere edilizie** strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e all'assistenza possono essere eseguite **in deroga** alle norme del **DPR 380/2001** (TUE edilizia), alle **leggi regionali**, alle previsioni dei **piani regolatori** e dei **regolamenti edilizi**. Ai fini dei requisiti antincendio minimi, si fa riferimento al D.lgs. 81/08.

Il comma 2 dell'articolo 4 specifica che in questi casi i lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione dell'istanza o della denuncia di inizio attività.

Sono fatte salve le misure già adottate dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza COVID-19.

Si evidenzia che la formulazione della norma pone dei dubbi in merito allo specifico atto abilitativo eventualmente necessario per l'esecuzione delle opere che viene impropriamente indicato come "istanza o denuncia di inizio attività" (quest'ultima oggi non più esistente ma sostituita dalla SCIA). Obiettivo della norma è accelerare l'esecuzione delle opere le quali, indipendentemente dalla natura del titolo edilizio e del titolo di proprietà dell'immobile (pubblica o privata), possono essere iniziate immediatamente con la presentazione dello stesso.

Si segnala che la norma, infine, non dice nulla in merito alle procedure per l'affidamento dei lavori.

Art. 6 - Requisizione immobili per finalità sanitarie

Per improrogabili esigenze sanitarie il Prefetto può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità a fronte della corresponsione al proprietario di una somma di denaro a titolo di indennità. Ai fini della stima si farà riferimento al valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili con caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. L'amministrazione, al termine dell'utilizzo, è tenuta in ogni caso alla restituzione del bene immobile. In caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sarà comunque sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione. Non sono indicati i criteri in base ai quali il Prefetto potrà selezionare gli immobili da requisire.

Art. 84 - Misure in materia di giustizia amministrativa

Il Decreto legge interviene sul **processo amministrativo (TAR e Consiglio di Stato)** con la **sospensione di tutti i termini e il rinvio d'ufficio di tutte le udienze dall'8 marzo al 15 aprile 2020**, fatte salve specifiche previsioni per i procedimenti cautelari promossi o pendenti in questo periodo e per le udienze fissate dal 6 aprile al 15 aprile che possono passare in decisione su richiesta delle parti. Viene conseguentemente abrogato l'art. 3 del Decreto Legge 11/2020 che aveva già disposto misure analoghe dall'8 marzo al 22 marzo 2020.

Dopo questo primo periodo di sospensione obbligatoria, **dal 16 aprile al 30 giugno**, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/2010), **tutte le controversie con udienza fissata in questi giorni passano in decisione**, senza discussione, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo.

Art. 92 co. 4 - Proroga scadenza revisione veicoli

Sarà consentita, fino al 31 ottobre 2020, la circolazione dei veicoli, senza la revisione prevista dall'art. 80 del Codice della Strada, laddove questa deve essere effettuata entro il 31 luglio 2020.

Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

L'articolo 103 introduce:

- la **sospensione generale di tutti i termini** (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di **procedimenti amministrativi** (su istanza di parte o d'ufficio) che **siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data**. Per questi procedimenti amministrativi nel computo dei relativi termini non si dovrà tener conto del periodo compreso tra **il 23 febbraio e il 15 aprile 2020** (*comma 1 primo periodo*);
- la **proroga o il differimento** dei termini che tra il **23 febbraio e il 15 aprile 2020** comportano/comporteranno la **formazione di forme di silenzio significativo da parte dell'amministrazione** (es. silenzio assenso o silenzio rigetto) (*comma 1 terzo periodo*) pertanto ai fini della sua formazione occorrerà scomputare il periodo di sospensione;
- **conservazione della validità fino al 15 giugno 2020** di tutti i **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** comunque denominati, in scadenza tra il **31 gennaio e il 15 aprile 2020** (*comma 2*).

Si specifica che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Le disposizioni non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto, dai DL 6/2020, 9/2020, 11/2020 e dai decreti attuativi. La sospensione dei termini previsti per i procedimenti amministrativi non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominate.

Le disposizioni come contenute nell'articolo 103, in considerazione del loro carattere generico, potrebbero prestarsi a diverse interpretazioni.

In particolare, con riferimento alla sospensione generale dei termini dei procedimenti amministrativi (*comma 1 primo periodo*) la norma riguarda tutti i termini nell'ambito di un procedimento amministrativo iniziato su istanza di parte o d'ufficio tra cui si ritiene che vi rientrino anche quelli edilizi (es. termini istruttoria per il rilascio del relativo titolo edilizio, termini nell'ambito della conferenza di servizi per l'acquisizione di atti di assenso come l'autorizzazione paesaggistica ecc.).

Relativamente, invece, alla disposizione contenuta nel comma 2 in merito alla "conservazione di validità" di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati la formulazione sembrerebbe far rientrare anche i titoli edilizi di qualunque natura (es.

Permesso di costruire, SCIA ecc.) nonché tutte le autorizzazioni (paesaggistiche, ambientali ecc.) scadute/in scadenza tra il **31 gennaio e il 15 aprile 2020**.

Art. 103 co. 6 - Sospensione provvedimenti di sfratto

È sospesa fino al 30 giugno 2020 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo.

Art. 104 - Estensione di validità dei documenti di identità (comprese le patenti)

Sono validi fino al **31 agosto 2020**, a tutti gli effetti, i documenti di riconoscimento e di identità (tra cui carta di identità, patente di guida, patente nautica) anche se scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020).

Art. 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

La norma introduce la proroga al **30 giugno 2020** di alcuni termini in materia ambientale, la cui scadenza era invece fissata per il 30 aprile. Si segnala, per quanto di interesse per il settore, la proroga:

- della presentazione **della dichiarazione ambientale MUD** di cui alla legge 70 del 1994. Al riguardo, si ricorda che **sono esonerati** dall'obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006. Sono invece obbligati a presentare tale dichiarazione annuale i seguenti soggetti:
 - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
 - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
 - le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
 - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
 - le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell' art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06;
 - i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
- del **versamento del diritto annuale**, cui sono tenute le imprese iscritte **all'Albo nazionale gestori ambientali** (es. imprese autorizzate per bonifica amianto, bonifica aree inquinate) ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto 120/2014. Tra le imprese interessate dalla proroga sono ricomprese anche quelle iscritte alla categoria 2 bis dell'Albo, che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (o pericolosi entro 30 kg/litri/ giorno), ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), che sono tenute a corrispondere ogni anno un contributo pari ad € 50.

Art. 127 - Entrata in vigore

Le disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo, n. 70 sono entrate in vigore dal 17 marzo 2020.

Settore dei lavori pubblici.

Art. 72, comma 2- Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese

In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del Covid-19 sull'internazionalizzazione del sistema Paese, è prevista la possibilità di aggiudicare alcune specifiche iniziative di promozione e sostegno del made in Italy attraverso contratti di forniture, lavori e servizi affidati con procedura negoziata senza bando, ed invito a 5 operatori, di cui all'articolo 63, comma 6, del Codice Appalti.

Art. 86 - Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del covid-19

Al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso dei gravi disordini avvenuti anche a causa delle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa di **20 milioni nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e rifunionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati.**

In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l'adeguata tempestività degli interventi stessi, **è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, secondo le procedure all'uopo previste dall'articolo 163 del Codice dei contratti (d.lgs. 50/2016). Ciò, anche in deroga ai limiti di spesa** ivi previsti (200.000 euro ovvero l'importo indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio), **fatto salvo il limite della soglia europea**, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori (10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori) .

Art. 91, comma 1 - Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dalle misure di contenimento

Il comma 1 della norma, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 6-bis all'articolo 3 del DL 6/2020, convertito con Legge 13/2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", sancisce il principio secondo il quale **il rispetto delle misure di contenimento ivi previste è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".**

Al fine di comprendere la portata e gli effetti della norma, è necessario, preliminarmente, ricordare che l'articolo 1218 del codice civile disciplina la responsabilità contrattuale del debitore, stabilendo che, ove quest'ultimo non esegua esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l'inadempimento o il ritardo siano dipesi da un'impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. L'articolo 1223 c.c., invece, prevede che il risarcimento del danno dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (cd. "danno emergente") che il mancato guadagno (cd. "lucro cessante").

Tra le cause esimenti della responsabilità rilevano, secondo l'interpretazione consolidata, gli eventi di forza maggiore, o anche le ipotesi riconducibili al c.d. "*factum principis*", ossia un atto delle pubbliche autorità che renda oggettivamente impossibile proseguire, anche temporaneamente, la prestazione.

Ciò premesso, e venendo all'esame della disposizione in commento, si osserva quanto segue.

Ad un primo esame, e per quanto concerne gli appalti pubblici, la norma sembra affermare che il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza COVID-19 deve essere comunque tenuta necessariamente in conto al fine di escludere la responsabilità anzitutto dell'appaltatore.

Ciò da parte della stazione appaltante, in sede di applicazione di eventuali decadenze e penali connesse a ritardi o omessi adempimenti in cui sia incorso l'appaltatore stesso, oltretutto sul piano risarcitorio; in sede di eventuali contenziosi, sarà invece il giudice competente a fare tale valutazione.

Naturalmente, poiché il contratto di appalto è "a prestazioni corrispettive" e la norma in esame riguarda genericamente la responsabilità del "debitore", la stessa si potrebbe riferire anche alle obbligazioni gravanti sulla stazione appaltante.

Art. 91, comma 2 - Anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici

La disposizione modifica l'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, chiarendo che l'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice stesso.

Lo scopo della disposizione, come precisato nella relazione illustrativa, è senz'altro quello, condivisibile, di assicurare immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata dei lavori, chiarendo, ove ve ne fosse il dubbio, che non vi sono impedimenti all'erogazione dell'anticipazione nemmeno in questa specifica ipotesi di esecuzione in via di urgenza.

Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Si prevede che, ai fini del computo di termini – perentori o ordinatori – propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Ora, stante la dizione estremamente generica della norma, non è chiaro se la stessa sia applicabile anche alle procedure di gara finalizzate all'affidamento di appalti pubblici (ad esempio relativamente ai termini per la presentazione delle domande di partecipazione, delle offerte, o per i sopralluoghi, nonché per eventuali integrazioni documentali in sede di soccorso istruttorio).

Tale aspetto pertanto andrebbe chiarito.

Inoltre, è richiesto espressamente alle Amministrazioni, al fine di evitare protrazioni temporali eccessive nella conclusione dei procedimenti amministrativi, di adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti.

Si prevede, inoltre, che siano prorogati o differiti per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previsto dall'ordinamento.

Anche in queste ipotesi, stante la dizione generica della disposizione, va chiarito se la stessa sia riferita anche ai contratti pubblici.

Se così fosse, si potrebbero prospettare le seguenti ipotesi :

- a) **per quanto riguarda la fase della gara**, la norma potrebbe riguardare ad esempio i certificati sottesi alla comprova delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, per i quali, ai sensi dell'art. 86 comma 2 bis, secondo periodo, del medesimo, ad

eccezione del DURC, la stazione appaltante – in relazione a quelli già acquisiti e scaduti non oltre 60 gg – abbia attivato la richiesta di riscontro degli enti certificatori, e si formi il silenzio-assenso se questi ultimi non diano risposta entro i successivi 30 gg;

- b) **quanto alla fase di esecuzione dei lavori**, il pensiero va all'ipotesi di avvenuta richiesta di autorizzazione al subappalto, in relazione alla quale risulti ancora pendente, nell'arco temporale sopraindicato, il termine per la formazione del silenzio-assenso.

Occorre quindi avere i necessari chiarimenti.

Nessuno slittamento temporale sembra infine applicabile ai pagamenti dovuti all'appaltatore.

Infatti, il comma 4 della norma esclude espressamente dalla sospensione dei termini previsti dal comma 1 il pagamento, tra gli altri, di *“emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo”*.

Infine, si prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al sessantesimo giorno successivo al termine dell'emergenza COVID-19.

Art. 122 - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid -19

Viene prevista la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di **un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19**, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.

Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende **a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria**, organizzando, acquisendo e producendo ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché **programmando e organizzando ogni attività connessa**, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Ciò, avvalendosi anche di soggetti attuatori, di società in house nonché di centrali di acquisto.

Per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza, il Commissario, **può provvedere, tra l'altro, alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti** per la produzione di detti beni.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario **può adottare in via d'urgenza i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale anche in deroga a ogni disposizione vigente**, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe.

In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza, **nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte alla stessa, viene eliminato il controllo della Corte dei Conti**. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.

Misure per l'internazionalizzazione delle imprese

Art. 72, comma 1- Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese

L'articolo 72 prevede un nuovo Fondo per la promozione integrata nell'ambito del quale le PMI potranno beneficiare di un co-finanziamento a fondo perduto per le attività di internazionalizzazione finanziate da Simest.

E' stata eliminata, rispetto alle bozze circolate, la compensazione finanziaria per penali e omessi adempimenti nei contratti delle imprese all'estero

Sono inoltre semplificate le procedure di rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE.